



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
Codice univoco ufficio 5F5MO

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

DETERMINAZIONE DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI E LOGISTICI

Repertorio n. 1078/2021 Prot. n. 224458 in data 03/09/2021

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento diretto ai sensi della legge 108/2021 della fornitura di materiale igienico, per la durata di 12 mesi.

\*\*\* \*\*

*IL DIRIGENTE*

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23/12/2020 è stato approvato il bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario ed il pluriennale 2020-2022;

**Considerate** le previsioni del budget 2020 dell'area servizi economici patrimoniali logistici deliberate come sopra;

**Richiamato** l'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze oltre che l'art. 17 del d lgs 165/2001;

**Considerato** che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Considerato** che il 30 gennaio 2020 il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005), per il focolaio internazionale da nuovo coronavirus;

**Vista** la documentazione su Iniziative per prevenire e contrastare la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-2019), a cura del servizio studi della camera dei deputati, contenuta e visionabile al [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1203754.pdf?\\_1586214892715](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1203754.pdf?_1586214892715);

**Visto** il documento rilasciato dall'Organizzazione mondiale della sanità il 12 aprile 2020, reperibile al [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4);

**Visti** i rilievi a cura dell'Organizzazione mondiale della sanità: <https://covid19.who.int/>, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline>, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>;

**Che** l'Italia ha aderito ufficialmente all'OMS in data 11 aprile 1947 e che secondo la Costituzione dell'OMS <https://apps.who.int/gb/gov/assets/constitution-en.pdf>, l'obiettivo dell'Organizzazione è "il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità";

**Visto** il decreto del direttore generale n. 355 - prot. n. 26285 del 27 febbraio 2015;

**Visto** il decreto del direttore generale, 29 marzo 2017, n. 591 - prot. n. 47988;

**Visto** il decreto del direttore generale, 5 aprile 2017, n. 649 - prot. n. 52158;

**Visto** il decreto del direttore generale del 2 maggio 2017 n.770 - prot. n. 65002;

**Visto** il decreto del direttore generale del 21 febbraio 2018 n. 329 – prot. 29786;

**Visto** il decreto del direttore generale del 25 febbraio 2019 n. 326 – prot. 37891;

**Visto** il decreto del direttore generale del 13 gennaio 2020 n. 28 – prot. 4721;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**Ricordata** la legge delega 124/2015 e la successiva legge delegata 81/2017 in materia di normazione sul lavoro agile;

Ricordata, altresì, la normativa attinente alla pandemia da covid 19, meglio indicata e riportata nelle pagine <https://www.gazzettaufficiale.it/atti/Associati/1/?areaNode=13>, che ha con diritto sanitario ed eccezionale normato il lavoro agile deprivato di accordo individuale e fondato sulle disposizioni dei datori di lavoro e dei dirigenti;

**Vista** la direttiva della funzione pubblica



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5FiSMO**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

[http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva\\_lavoro\\_agile.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_lavoro_agile.pdf); ed il collegato protocollo di intesa <https://flpdifesa.org/wp-content/uploads/2017/06/Protocollo-di-intesa-lavoro-agile-in-Presidenza-del-Consiglio.pdf>;

**Vista** la direttiva della funzione pubblica [http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva\\_2\\_20.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_2_20.pdf);

**Vista** la direttiva della funzione pubblica [http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DIR\\_3\\_2020.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DIR_3_2020.pdf);

**Vista** la circolare della funzione pubblica [http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare\\_n\\_3\\_2020.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_3_2020.pdf);

**Visto** il decreto della funzione pubblica [http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM\\_DFP\\_19\\_10.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf);

**Visto** l'ulteriore decreto del 23 dicembre 2020 del ministro della funzione pubblica;

**Visti** i successivi decreti del ministro della funzione pubblica per quanto in riferimento alla materia del lavoro agile nella pubblica amministrazione;

**Vista** la delibera del consiglio di amministrazione adottata il 29 gennaio 2021 con riferimento all'approvazione del piano organizzativo sul lavoro agile;

**Visti** i protocolli di intesa sulla sicurezza dei lavoratori <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/covid-19-siglato-protocollo-con-i-sindacati-su-sicurezza-lavoratori-pa>;

**Vista** la legge 241/1990;

**Che** i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che:

- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
- .....
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

**Considerata** la mappatura dei procedimenti amministrativi di spettanza [https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti\\_amm/servizi\\_economici\\_patrimoniali\\_logistici.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/servizi_economici_patrimoniali_logistici.pdf);

**Visto** il d.lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell'Università degli Studenti di Firenze;

**Vista** la delega di alcune funzioni di cui all'art. 18 d.lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell'area servizi economici patrimoniali e logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017;

**Ritenuto** dover tenere nel massimo conto, di quanto esposto al titolo X del d.lgs 81/2008 circa l'esposizione agli agenti biologici, secondo la normativa di cui all'art. 266 e seguenti;

**Atteso** che l'emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti e che i Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi;

**Che** la diffusione interna delle sole informazioni e comunicazioni messe a disposizione dalle Autorità Sanitarie (e non altre di fonti incerte), esaminate e adattate alle varie e diverse esigenze aziendali, può rappresentare un utile strumento di prevenzione e condivisione con i lavoratori;

**Considerata** la nota dell'ispettorato nazionale del lavoro n. 89 del 13 marzo 2020;

**Che** il rischio biologico va inquadrato ai sensi dell'articolo 271: il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro;

Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell'ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

Per la valutazione del rischio l'articolo 28 comma 2) lettera a) D.Lgs. n. 81/2008 dispone che "la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
Codice univoco ufficio 5FiSMO

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

garantirne la completezza e l'ideoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione";  
**Che** in caso di epidemia dichiarata dalle autorità sanitarie internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS) e del paese (Ministero della Salute, Regione competente) si renderà necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi, individuare misure di prevenzione e protezione, istruire, informare e formare il datore di lavoro, il tutto in stretta collaborazione con il medico competente;

**Viste** le indicazioni riportate nel sito <https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4241-polmonite-da-nuovo-coronavirus-cina.html> in continuo aggiornamento;

**Visto** il regolamento dell'Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanza contabilità ed in particolare circa gli aspetti relativi all'assunzione degli atti di spesa;

**Ricordato** l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e che l'affidatario del contratto deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi. Dato inoltre atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Precisato che** dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra l'Ateneo e i fornitori, ossia l'Ateneo non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori.

**Atteso** che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi d'istituto;

**Vista** la raccolta di tutta la normativa attinente alla pandemia da covid 19, meglio indicata e riportata nelle pagine <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>, <https://www.gazzettaufficiale.it/atti/Associati/1/?areaNode=13>;

**Viste** le seguenti fonti informative:

- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>
- <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/>
- <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>
- <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp>
- [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1203754.pdf?\\_1584886953819](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1203754.pdf?_1584886953819)

**Vista** la [http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato\\_0058.pdf](http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0058.pdf)

**Viste** le disposizioni interne di cui agli atti:

[https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Decreto Rettore\\_338\\_4%20marzo2020.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Decreto Rettore_338_4%20marzo2020.pdf)

[https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Decreto DG\\_9mar2020.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Decreto DG_9mar2020.pdf)

<https://www.youtube.com/watch?v=IbWpyZdNuMA&feature=youtu.be&rel=0>

[https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/dd\\_354\\_20\\_nuove\\_disposizioni\\_pta\\_12032020.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/dd_354_20_nuove_disposizioni_pta_12032020.pdf)

**Vista** la comunicazione della commissione europea su "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401\(05\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=IT);

**Considerate** le linee guida di cui alla <https://www.unifi.it/p11789> ed i suoi successivi aggiornamenti riportati in atti;

**Vista** la documentazione afferente ai protocollo anticontagio per la quale si rinvia a <https://www.unifi.it/p11789>, [https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/protocollo\\_anticontagio\\_SARS-Cov-2\\_SPP\\_260620.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/protocollo_anticontagio_SARS-Cov-2_SPP_260620.pdf),

[https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/DD\\_protocollo\\_anticontagio\\_04052020.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/DD_protocollo_anticontagio_04052020.pdf)

**Vista** la <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>;



**Visto** il contesto internazionale <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>;

**Visto** il dPCm 24/10/2020;

**Visto** il dPCm 24/10/2020;

**Visto** il dPCm 4/11/2020;

**Visto** il d.l. 158/2020;

**Visto** il dPCm 3/12/2020;

**Visto** il d.l. 172/2020;

**Visto** il d.l. 1/2021;

**Visto** il d.l. 2/2021;

**Visto** il dPCm 14/1/2021;

**Visto** il dPCm del 2/3/2021;

**Visto** il d.l. 13 marzo 2021, n. 30;

**Visto** il d.l. 22 marzo 2021, n. 41;

**Visto** il d.l. 1 aprile 2021 n. 44;

**Visto** il d.l. 22 aprile 2021, n. 52;

**Visto** il continuo aggiornamento nazionale erogato dall'Istituto superiore di sanità <https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1>;

**Ricordato** quanto esposto in premessa e più precisamente in considerazione del dichiarato stato di emergenza nazionale (Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), del contesto internazionale per il quale il 30 gennaio 2020 il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005), per il focolaio internazionale da nuovo coronavirus, di tutte le ordinanze del ministero della salute, della protezione civile sopra citate e rilevato conseguentemente la sussistenza di un'emergenza di rilievo nazionale connessa con l'evento calamitoso di origine naturale covid 19 che in ragione della sua intensità ed estensione deve, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiata con mezzi straordinari potendo ricorrersi al modulo di cui all'art. 163, comma 6, del d lgs 50/2016;

**Considerato** lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, era stato inizialmente decretato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato al 15/10/2020;

**Vista** la delibera del consiglio dei ministri in data 7 ottobre 2020 avente ad oggetto la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili." Fino al 31 gennaio 2021;

**Che** il suddetto termine connesso allo stato di emergenza nazionale covid 19 è stato differito al 31 marzo 2021 dal d.l. 31.12.2020 nr. 183;

**Che** il d.l. 2/2021, di concerto con il sopra citato dPCm 14/1/2021 ha differito lo stato di emergenza nazionale a tutto aprile 2021;

**Che** il d.l. 22/4/2021 nr. 52 ha differito lo stato di emergenza nazionale di cui sopra al 31 luglio 2021;

**Che** da ultimo il ripetuto suddetto termine dello stato di emergenza è stato differito al 31 dicembre 2021 dal d.l. 23/7/2021 nr. 105;

**Considerate** le rilevazioni dell'Istituto superiore di sanità scaricabili dalla [https://www.iss.it/covid-19-primopiano/-/asset\\_publisher/yX1afjCDBkWH/content/id/5492954?\\_com\\_liferay\\_asset\\_publisher\\_web\\_portlet\\_AssetPublisherPortlet\\_INSTANCE\\_yX1afjCDBkWH\\_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid-19-primopiano%3Fp\\_p\\_id%3Dcom\\_liferay\\_asset\\_publisher\\_web\\_portlet\\_AssetPublisherPortlet\\_INSTANCE\\_yX1afjCDBkWH%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26\\_com\\_liferay\\_asset\\_publisher\\_web\\_portlet\\_AssetPublisherPortlet\\_INSTANCE\\_yX1afjCDBkWH\\_cur%3D0%26p\\_r\\_p\\_resetCur%3Dfalse%26\\_com\\_liferay\\_asset\\_publisher\\_web\\_portlet\\_AssetPublisherPortlet\\_INSTANCE\\_yX1afjCDBkWH\\_assetEntryId%3D5492954](https://www.iss.it/covid-19-primopiano/-/asset_publisher/yX1afjCDBkWH/content/id/5492954?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yX1afjCDBkWH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid-19-primopiano%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yX1afjCDBkWH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yX1afjCDBkWH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yX1afjCDBkWH_assetEntryId%3D5492954);

**Considerate** le informazioni rilevabili sul <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto> circa la situazione a livello mondiale in riferimento alla pandemia covid 19;

**Viste** le rilevazioni e le considerazioni scaricabili dal sito <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
Codice univoco ufficio 5F5MO

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

**Visto** il d.l. 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

**Vista** la Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presente alla pagina <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1?areaNode=12>;

**Viste** le circolari in materia di covid 19 scaricabili dal sito <https://www.interno.gov.it/it/circolari-covid-19?page=2> e da ultimo la [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare\\_gabinetto\\_27.10.2020\\_0.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_gabinetto_27.10.2020_0.pdf);

**Che** in tal caso la circostanza di urgenza persiste fin quando non siano eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha generato la declaratoria dello stato di emergenza;

**Vista** la comunicazione della Commissione 1 aprile 2020, C108 I, recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”, par. 1, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:108I:FULL&from=IT>, per cui ha affermato che la procedura competitiva con negoziazione senza pubblicazione di bando «consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell’UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un’aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all’effettiva disponibilità e rapidità di consegna»; la Comunicazione della Commissione recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”.

**Che** il documento si pone l’obiettivo di orientare le Pubbliche Amministrazioni nazionali nel quadro della normativa sugli appalti durante il periodo dell’emergenza. Secondo la Commissione la crisi sanitaria causata dalla Covid-19 «richiede soluzioni rapide e intelligenti, come pure agilità nella gestione dell’enorme aumento della domanda di beni e servizi simili, che si verifica proprio nel momento in cui determinate catene di approvvigionamento sono interrotte» (Comunicazione, par. 1, 1° Capoverso).

Gli acquirenti pubblici degli Stati membri «si trovano in prima linea per quanto riguarda la maggior parte di questi beni e servizi» (Com., *idem*). Essi devono garantire la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale «quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, in particolare ventilatori polmonari, altre forniture mediche, ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche, solo per fare alcuni esempi» (Comunicazione, par. 1, 1° Capoverso).

In questo quadro le opzioni operative proposte dalla Commissione sono:

1. Riduzione dei termini delle procedure aperte e ristrette in rapporto all’emergenza;
2. Procedure negoziata senza pubblicazione di bando
3. Ricerca di soluzioni alternative interrogando il mercato (par. 1, 4° Capoverso).

Al fine di accelerare gli appalti, la Commissione prevede la possibilità delle Amministrazioni aggiudicatrici di contattare in ogni modo i possibili contraenti, nell’Ue o fuori dall’Ue, incaricare agenti che abbiano contatti migliori nei mercati, inviare rappresentanti direttamente nei paesi che dispongono delle necessarie scorte e possono provvedere a una consegna immediata, contattare potenziali fornitori per concordare un incremento della produzione oppure l’avvio o il rinnovo della produzione.

La Commissione si rende conto dell’aumento eccezionale della domanda di determinati beni, prodotti e servizi rispetto all’offerta sul mercato: la soluzione a tale problema sarebbe dunque quello di «cercare soluzioni alternative e possibilmente innovative, che potrebbero già essere disponibili sul mercato o potenzialmente fruibili in tempi (molto) rapidi» (par. 1, 8° Capoverso). Gli acquirenti pubblici in questo senso devono individuare «soluzioni e interagire con i potenziali fornitori al fine di valutare se tali alternative soddisfino le loro esigenze» (par. 1, *idem*).

Le procedure urgenti, afferma la Commissione, «potrebbero rivelarsi uno strumento più affidabile per ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo e un accesso più ampio alle forniture disponibili» (par. 1, *idem*). La soluzione è intravista nell’utilizzo di strumenti digitali innovativi per suscitare interesse negli operatori in grado di proporre soluzioni alternative. In questo senso, possono essere organizzati eventi «per trovare nuove soluzioni che consentano di riutilizzare le mascherine protettive dopo idonea pulizia, per promuovere idee su come proteggere in modo efficace il personale medico e per individuare metodi di rilevamento del virus nell’ambiente etc.». I compratori pubblici «possono inoltre collaborare più strettamente con ecosistemi di innovazione o reti di imprenditori, che potrebbero proporre soluzioni» (par. 1, *idem*).

**Vista** la Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020. Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, [5](http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-</a></p></div><div data-bbox=)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5F5MO**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in

**Che** per quanto sopra è richiesta l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure di emergenza nazionale in modo tale da eliminare ogni situazione di pericolosità per la pubblica o privata incolumità derivante dall'evento, considerato che in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel richiamato art. 163 d lgs 50/2016;

**Atteso** che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto;

**Rilevata** la necessità di rispettare i vincoli di finanza pubblica, tenuto conto delle ricadute sull'esercizio dell'attività amministrativa, e così i vincoli sulla spesa corrente a tutela della "sostenibilità" delle finanze pubbliche;

**Che** per quanto sopra il comma 590 dell'art. 1 della legge 160/2019 ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

**Che** ai sensi del comma 591 della sopra richiamata normativa statale dispone che a decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati;

**Che** ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento: v a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; v b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera;

**Considerato** che questa area si occupa anche degli interventi di cui all'oggetto è ritenuta l'opportunità per il 2022 di espletare una indagine di mercato preventiva della quale si allega alla presente l'avviso da pubblicare per quindici giorni sulla pagina web dedicata;

**Rilevati** i principi comuni secondo cui:

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

- Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
  - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
Codice univoco ufficio 5F5SMO

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;  
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

- Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale;

- Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

- Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

**Ricordato** il sopra menzionato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

**Ricordato** che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti *possono* procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

**Richiamate** le regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione, di cui alla [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello\\_Funzionamento/Regole\\_del\\_sistema\\_di\\_e\\_procurement\\_2011.pdf](https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf);

**Vista** la tabella di cui al

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/CHI\\_PUO\\_ABILITARSI/Tabella\\_obbligo-facolta-3\\_Ottobre\\_2013.pdf](https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/CHI_PUO_ABILITARSI/Tabella_obbligo-facolta-3_Ottobre_2013.pdf), tuttavia aggiornata solo al 3.10.2013;

**Vista** la circolare obblighi acquisto\_4 agosto 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze sul programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione – obbligo per le amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip spa;

**Ritenuto** possono ricorrere, come sopra precisato, i presupposti di cui all'art. 163.6 del d.lgs. 50/2016, in quanto sussistono le condizioni, situazioni dannose e pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'emergenza sanitaria in corso come descritto dalla normativa sopra ricordata;

**Visti** in particolare in riferimento alla legge 27 dicembre 2006 i commi:

- 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, **ivi compresi** gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e **le istituzioni universitarie**, nonché gli



enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015);

- 450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, **ad esclusione** degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e **delle istituzioni universitarie**, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario**, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);

**Visto** il comma 6 dell'art. 36 del d.lgs 50/2016 secondo il quale, per lo svolgimento delle procedure di cui al allo stesso art. 36 le stazioni appaltanti **possono procedere attraverso un mercato elettronico** che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

**Rilevato** che il combinato disposto di cui all'art. 36, 6° co. del d.lgs 50/2016 prevede che *per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni*”;

**Attesa** la risalente datata abrogazione del dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010 che disciplinava il funzionamento del mercato elettronico della PA;

**Considerato** che l'art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019 ( l. n. 145/2018) nei confronti del comma 450 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 recita: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative*





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
Codice univoco ufficio 5F1SMO

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

*procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”;*

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;**
- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

**Dato atto** che la normativa di cui al sopra richiamato decreto legge (da convertire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Guri 178/2020) deroga a questo punto e fino al 31 luglio 2020 la normativa di cui segue sulla fornitura di beni e / o servizi di



importo inferiore ai 40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale per cui trovavano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 prima della sua modifica da parte del più volte ripetuto decreto legge 16/7/2020 n. 76:

- art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla specifica soglia per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

- " art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo

in caso di procedura negoziata ovvero non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";

**Rilevato** che con legge 11 settembre 2020 n. 120 il suddetto decreto legge 76/2020 è stato convertito e che in particolare la norma è stata così convertita con modificazioni:

Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il ((31 dicembre 2021)).

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento

per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
**AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE**  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5F1SMO**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;))

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ((per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro)) e fino alle soglie di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. ((Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.))

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, ((fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,)) nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»)) fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

((5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale

da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))

**Rinvio** all'ulteriore articolato della normativa di cui alla sopra citata legge 11/9/2020 n. 120;

**Che** la legge 11 settembre 2020 n. 120 il suddetto decreto legge 76/2020 porta misure che sono volte a realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia e ad introdurre misure di semplificazione procedimentale, di sostegno e diffusione dell'amministrazione



digitale oltre a misure in materia di ambiente e di green economy;

**Visto** il d.l. 31/5/2021 nr. 77 che all'art. 52, in modifica dell'art. 1 della legge 11/9/2020 nr. 120, di conversione del d.l. 16/7/2020 nr. 76, apporta il seguente dispositivo:

*1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto ... .. e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"*

**Che** il contenuto della norma individua espressamente alcuni obiettivi specifici a cui la riforma mira. La norma esplicita quali sono gli obiettivi, cui il legislatore intende perseguire, ovvero l'incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici e la necessità di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria. In tal senso il legislatore introduce a tal fine delle vere e proprie deroghe al codice degli appalti. Introduce, inoltre alcune modifiche al Codice dei Contratti e nuove modifiche ad altre leggi. La **ratio** della norma in relazione agli affidamenti e degli appalti pubblici è quella di una generale accelerazione delle procedure;

**Che** rileva in modo specifico il principio della tempestività dell'azione amministrativa che ha nel nostro ordinamento un rilievo specifico risultando la sua violazione sanzionata a vari livelli e sotto più profili (art. 2 bis della legge 241/1990);

**Che** in merito al tema interpretativo sull'obbligo o meno di utilizzare le procedure derogatorie contenute nell'art. 1 della legge 120/2020, si sottolinea come la lettera della disposizione nonché la ratio della stessa, propende per l'obbligo di fare ricorso alle procedure speciali apportate;

**Che** il decreto legge, nell'introdurre un temporaneo regime derogatorio in materia di affidamenti non impedisce alle stazioni appaltanti di utilizzare le procedure ordinarie in luogo di quelle "accelerate" disciplinate dal decreto stesso. In ogni caso ed a questo punto l'eventuale opzione di ricorrere alle procedure ordinarie deve essere congruamente motivata dalla stazione appaltante che l'adotta:

a) in relazione al rispetto del principio di non aggravamento del procedimento;

b) in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previste con norma perentoria dal D.L. 76/2020;

c) in relazione agli obiettivi di incentivazione degli investimenti e di argine alle ricadute economiche negative seguite all'emergenza COVID;

**Che** in ogni caso il carattere cogente, rinvenibile nell'utilizzo che il legislatore fa dell'indicativo presente nella locuzione "si applicano", delle nuove procedure "accelerate", sia nel sopra che nel sotto soglia, rende obbligatorio il ricorso alle innovative procedure anche in relazione ed in ossequio alle innovazioni apportate alla legge 241/90 dalla medesima legge "Semplificazioni" (cfr. art. 12 d.l.76/2020), per cui la determina a contrattare o l'atto equivalente dovrà determinare la durata presunta del procedimento, al fine di consentire la valutazione della congruità della scelta ed il monitoraggio dei tempi (cfr. artt. 21 e 22 d.l. 76/2020);

**Che** non appare viceversa possibile, fino al 31 dicembre 2021, ricorrere alle procedure di affidamento, diretto o negoziato, che rimangono normate nell'art. 36, comma 2 del codice, ma di fatto inutilizzabili in virtù della deroga apportata dalla legge 120/2020;

**Che** l'art. 1 comma 4 della legge 120/2020 prevede che negli affidamenti sotto soglia la stazione appaltante, di norma, non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del codice dei contratti: può eccezionalmente richiederle (comunque dimezzate) se la tipologia e specificità della 10 singola procedura consente di motivare che "ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, da indicare esplicitamente nei documenti di gara;

**Ricordato** che l'art. 1 della ripetuta legge 120/2020, nello stabilire i termini, rispettivamente di due e quattro mesi, per la conclusione delle procedure di affidamento diretto e per le procedure negoziate, ha chiarito che la mancata o tardiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio della sua esecuzione possano essere valutati ai fini della responsabilità erariale ed analogamente l'art. 2 e l'art. 4 della stessa legge 120/2020 prevede lo stesso sistema di responsabilità per il mancato rispetto del termine di 6 mesi dall'avvio degli affidamenti tramite procedure comunitarie;

**Considerato** che l'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120 il suddetto decreto legge 76/2020 è ascrivibile alle fonti aventi forza di legge di carattere speciale e come tale secondo quanto previsto dai principi generali del diritto *incide anche sul Codice degli Appalti fonte legislativa di rango generale, su cui pertanto prevale;*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5F5MO**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

**Che** in particolare l'articolo 1, denominato *Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*, contiene modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 28 aprile 2016, n.50) per un lasso di tempo limitato, ovvero nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 e che tale norma contiene una deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

In particolare è prevista una deroga che rende attuabile l'*affidamento diretto* per appalti di lavori inferiori a 150 mila euro e per beni, servizi, incarichi d'ingegneria architettura e progettazione inferiori a 75 mila euro. In caso di affidamento diretto si applica l'articolo 32 comma 2 del Codice appalti, il quale prevede che *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto;*

**Vista** la delibera n. 121/2020 PAR sez. veneto del 21/9/2020, <https://www.corteconti.it/Download?id=182a9c6e-8aa7-4ec1-9d34-d51115977b89>;

**Visto** il parere MIT nr 735/ del 24 settembre 2020

[https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/sugg20201020\\_57llpp\\_allegato1\\_5f8ef76243d15.pdf](https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/sugg20201020_57llpp_allegato1_5f8ef76243d15.pdf);

**Viste** le indicazioni da parte dell'anac di cui alla <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitaadocumentazione/EmergenzaCovid-19>;

**Visto** anche il documento programmatico di bilancio 2021 [http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit\\_e\\_finanza\\_pubblica/DPB/2020/IT-DPB-2021.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DPB/2020/IT-DPB-2021.pdf);

**Che** non in vigore alcuna convenzione Consip per la specifica merceologia;

**Vista** la circolare [http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare\\_del\\_20\\_dicembre\\_2017\\_n\\_33.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_20_dicembre_2017_n_33.pdf) ed i suoi allegati [http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/33/Allegato\\_alla\\_Circolare\\_del\\_20\\_dicembre\\_2017\\_n\\_33.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/33/Allegato_alla_Circolare_del_20_dicembre_2017_n_33.pdf) emanata dal Mef, DIPARTIMENTO DELLA

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO;

**Viste** le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

**Vista** la circolare del ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria dello Stato n. 34, prot. 261523 del 19/12/2019;

**Vista** la circolare del 14/12/2020 n. 26 del ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria dello Stato [http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/26/Circolare-del-14-dicembre-2020-n-26.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/26/Circolare-del-14-dicembre-2020-n-26.pdf),

[http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/26/Allegato-1\\_quadro-sinottico-al-06.11.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/26/Allegato-1_quadro-sinottico-al-06.11.pdf), che segnala alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare, nella predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un' oculata riduzione degli stanziamenti complessivi;

**Visto** il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, art. 4 secondo cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

Che le forniture di che trattasi senz'altro sono destinate a servire strumentalmente tutti i settori della ricerca universitaria, della terza missione e del trasferimento tecnologico;

**Valutata**, anche in relazione alla situazione di emergenza nazionale su tutto il territorio nazionale, la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo" nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

**Considerato** e preso atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato rispondendo con un'azione



amministrativa rapida ed efficiente cercando quindi di contribuire ad uno migliore sviluppo di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore nell'estate nel 2011 muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;

**Ricordato** che l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto e del rispetto del principio della rotazione;

**Rilevato** che la fase storica attuale prevede le prestazioni di lavoro subordinato agile come si evince dall'art. 263 della legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020;

**Ricordato** che in fase di esecuzione si applicano oltre le norme del d.lgs 50/2016, le comuni norme di diritto privato su obbligazioni e contratti, in modo specifico;

**Visto** l'art. 111 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il quale prevede che il Responsabile unico del procedimento, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi, provvede alla direzione, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto da parte dell'operatore economico, in conformità ai documenti contrattuali;

**Ricordato** che compete al responsabile unico del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 102 e dell'art. 111 del Decreto Legislativo n. 50/2016, verificare la conformità delle prestazioni rese e/o le caratteristiche tecniche della fornitura o del servizio rispetto alle previsioni contrattuali e alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, e che all'esito positivo della verifica della regolare esecuzione, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 bis del citato Decreto n. 50/2016, può emettere la fattura;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art 50 del citato Decreto n. 50/2017, l'oggetto dell'appalto non è relativo a contratto ad alta intensità di manodopera e pertanto non sono previste speciali clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

**Verificata** la natura dei servizi e dato atto che non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti e l'operatore economico affidatario della fornitura, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dato atto che il servizio richiesto per sua natura, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le specifiche prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

**Visto** il regio decreto 18/11/1923 n. 2440;

**Visto** il regio decreto 23/5/1924 n. 827;

**Visto** il T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;

**Visto** il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

**Visto** il d.P.R. 4 marzo 1982 n. 371;

**Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168;

**Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**Vista** la legge 196/2009;

**Visto** il dlgs 91/2011;

**Visto** il d.Lgs. 18/2012;

**Considerato** che come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. *Codice dei contratti*), le soglie verranno aggiornate con i provvedimenti della Commissione europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31 ottobre 2019. Si tratta in particolare del:

- Regolamento delegato UE 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato UE 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
- Regolamento delegato UE 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato UE 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

**Che** i quattro regolamenti, che entreranno in vigore l'1 gennaio 2020, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5F5MO**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari

- euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- euro 750.000 (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali:

- euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
- euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

**Dato atto:**

-di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,

**Vista** la regolarità della posizione contributiva oltre che al registro delle imprese, in atti dell'ufficio;

**Verificata** che la copertura finanziaria della spesa prevista verrà assunta nel pertinente conto economico del bilancio unico di previsione 2022;

**Ritenuto** provvedere in merito,

determina

Per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare l'avviso allegato alla presente determina;
2. di stabilire che esso rimanga affisso sulla pagina web istituzionale per almeno 15 giorni a seguito delle formalità inerenti l'eseguibilità del corrente provvedimento;
3. Rinviare a quanto disposto dalla legislazione sanitaria di carattere eccezionale sulla sars covid 19 in narrativa menzionata ed esposta, anche in relazione al decorso ed al deflusso delle informazioni epidemiologiche <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard> - [https://www.iss.it/consulta-i-dati -](https://www.iss.it/consulta-i-dati-);
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [\\_http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9918.html](http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9918.html), con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

F.to digitalmente Dr. Gabriele Gentilini



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
**AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE**  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5FiSMO**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

Avviso esplorativo per l'acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi della legge 108/2021 della fornitura di materiale igienico, per la durata di 12 mesi.

L'Università degli Studi di Firenze, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento della fornitura di materiale igienico (carte igieniche, salviette, saponi mani, ecc.) per le sedi universitarie site in Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino, per il periodo 1/1/2022-31/12/2022.

L'importo stimato e presunto è di Euro 50.000,00, più I.V.A..

Tuttavia potrà subire variazioni anche nel senso della revoca della corrente manifestazione anche in ragione del fatto che è in corso di affidamento il servizio di pulizia ed igiene ambientale in cui il materiale in oggetto è a carico dell'assuntore dei servizi.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ateneo.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

#### 1. STAZIONE APPALTANTE:

Università degli Studi di Firenze

INDIRIZZO: piazza San Marco, 4, 50121, Firenze

SITO INTERNET: [www.unifi.it](http://www.unifi.it)

UFFICIO: Area servizi economici patrimoniali logistici

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dirigente Area

CONTATTI: informazioni amministrative sig. Alessio Ciotola ([alessio.ciotola@unifi.it](mailto:alessio.ciotola@unifi.it)).

#### 1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

**LUOGO DI CONSEGNA:** si vedano le sedi universitarie sul sito web [www.unifi.it](http://www.unifi.it)

#### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.

#### 4. PROCEDURA di gara:





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5F1SMO**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

Procedura negoziata ai sensi della normativa di cui alla legge 108/2021, con lettera di invito a presentare offerta inviata da questa stazione appaltante ai candidati ai quali sarà assegnato un termine per la presentazione dell'offerta di almeno 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito.

#### **5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito espressi:

- a) insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del d lgs 50/2016;
- b) che l'Impresa non si trovi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001;
- c) che l'Impresa non si trovi in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge;
- d) abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa e, in particolare, l'iscrizione al Bando "Beni –Fornitura di BENI alle P.A.";
- e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto;

#### **6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse come da allegato 1 "Manifestazione d'interesse" sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa interessata e corredata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore entro e non oltre il termine del **30/9/2021**

A tal fine potranno utilizzare solo ed esclusivamente i seguenti strumenti:

- consegna tramite e mail all'indirizzo [pec servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)

**Non verranno prese in considerazione domande pervenute a questo Ateneo oltre il predetto termine di ricezione. Il recapito tempestivo dei plichi alla pec rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
**AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE**  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5F1SMO**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

ALLEGATO N. 1

### AVVISO ESPLORATIVO

PER L'ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE all'Avviso esplorativo per l'acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi della legge 108/2021 della fornitura di materiale igienico, per la durata di 12 mesi dal 1/1/2022

### MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente nel comune di \_\_\_\_\_ Provincia di (\_\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_

Cod. fiscale \_\_\_\_\_

Legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ e pertanto legittimato ad impegnare legalmente la stessa, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall'art. 496 del Codice Penale combinato con l'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

### MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata che l'Università degli Studi di Firenze si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l'affidamento della fornitura di materiale igienico per le sue per il 2022, di cui all'avviso esplorativo,

### PRENDE ATTO

- che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente ai sensi dell'art. 18;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
- tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
- in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D.Lgs 196/03;

- titolare del trattamento dei dati personali l'Università degli Studi di Firenze
- acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un eventuale



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
**AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI GREEN OFFICE**  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
[Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it](mailto:Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it)  
**Codice univoco ufficio 5F1SMO**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>  
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

rifiuto determinerà l'impossibilità per l'Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all'esclusione o all'annullamento dell'aggiudicazione.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno .....

Il Dichiarante  
Firma leggibile e per esteso

.....

N.B. L'autentica della firma non è richiesta se al modulo di partecipazione viene allegata copia fotostatica leggibile, anche non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore